Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 332

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 19 dicembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 15 novembre 1974, alle ore 17,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mundhar Abdel Hamid Irim, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Iraq a Roma.

(9314)

Il giorno 5 dicembre 1974, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mehdi M'Rani Zentar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Marocco a Roma.

(9847)

Mercoledì 11 dicembre 1974, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Carlos Zarak de la Guardia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Panama a Roma.

(10009)

Mercoledì 11 dicembre 1974, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Humberto Vizcaino Leal, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Guatemala a Roma.

(10010)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1974, n. **657**.

Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato il Ministero.

Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente.

Art. 2.

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

Ad esso sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonchè quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonchè per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.

Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente è sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni.

Art. 3.

Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate all'art. 2, nonchè il servizio relativo alla discoteca di Stato presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Art. 4.

Fino a che non sarà provveduto alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e l'inquadramento dei dipendenti, il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica.

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei alla amministrazione dello Stato e docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità.

Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo.

I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità, di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere.

Le attrezzature ed i beni già destinati alle direzioni generali ed agli uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al Ministero.

Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'ufficio per i beni culturali e per l'ambiente, nonchè con quelli relativi ai servizi di cui al precedente art. 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro.

Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sarà provveduto, fino ad un massimo di L. 50.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1974

LEONE

MORO — RUMOR — GUI — COLOMBO — MALFATTI — BUCALOSSI — MARCORA — DONAT-CATTIN — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 98. — DE ROSE

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1974, n. 658.

Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fare fronte al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale, nonché di consentire l'ulteriore applicazione delle norme accelerative sugli appalti e sulla gestione di talune opere pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati fino al 31 dicembre 1975, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato al 31 marzo 1975.

Al predetto art. 17 è aggiunto il seguente comma: « Per il completamento dei programmi dei soppressi enti nazionali di edilizia deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972 e non appaltati entro il 31 dicembre 1974, provvedono gli I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme di cui al primo comma ».

Art. 3.

All'art. 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono soppresse le parole « con proprio decreto ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Con la procedura di cui al comma precedente, per gli interventi da realizzare dagli I.A.C.P., per far fronte ai maggiori oneri derivanti da variazione dei tassi di interesse dei mutui, il Ministro per i lavori pubblici può disporre l'adeguamento del contributo concesso ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando che per i mutui contratti dagli I.A.C.P. con enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti l'integrazione può essere accordata fino ad un massimo di tre punti superiori al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti ».

Art. 4.

Il termine previsto dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, è prorogato fino al completamento delle opere comprese nei programmi disposti dal comitato istituito dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

L'attività dei comitati prevista dal secondo comma del predetto articolo cessa il 31 dicembre 1974.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1974

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — TOROS — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 97. — DE ROSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 659.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Economia aziendale;
Economie delle aziende pubbliche;
Economia delle aziende dei pubblici servizi;
Economia internazionale;
Economia del lavoro;
Economia monetaria e creditizia;
Economia politica (3° anno);
Economia pubblica;
Economia regionale;
Politica economica e finanziaria (2° anno);
Tecnica dei crediti speciali;
Tecnica industriale e commerciale (2° anno);
Teoria dei costi di produzione e contabilità industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 74. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **660**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Diritto di banca e di borsa ».

Art. 45 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia l'insegnamento di « Psicologia evolutiva » muta denominazione in quella di « Psicologia dell'età evolutiva ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 81. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **661**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 104 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente:

Elementi di patologia generale.

Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di « Mineralogia ».

Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto il seguente:

Elementi di patologia generale.

Dallo stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di « Mineralogia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 76. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n **662**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 81, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del « Centro di televisione a circuito chiuso » della facoltà di medicina e chirurgia.

Centro di televisione a circuito chiuso

Art. 82. — L'Università degli studi di Roma comprende, altresì, un centro di televisione a circuito chiuso della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 83. — Il centro di televisione a circuito chiuso si propone di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca della facoltà, nonchè di altri eventuali istituti universitari di altre facoltà i mezzi adeguati per sviluppare l'attività di ricerca e didattica e scientifica nel campo della applicazione dei mezzi tecnologici all'insegnamento e alla ricerca.

Art. 84. — Mediante apposite convenzioni, il centro può fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati.

Art. 85. — Sono organi direttivi del centro:

a) il consiglio direttivo, nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia e composto da rappresentanti degli istituti che intendono servirsi del centro e in numero di uno per ciascun istituto;

b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione del consiglio direttivo.

Art. 86. — Il consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico. Il presidente del consiglio direttivo è nominato dal rettore su designazione del consiglio stesso.

Art. 87. — Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico.

Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.

Art. 88 (già 82) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Entomologia medica.

Art. 236 (ex 234) - è modificato nel senso che il « Corso di specializzazione in meccanografia per diplomati e laureati in statistica » muta la denominazione in quella di « Corso di specializzazione in informatica (distinto in: *a*) indirizzo di ricerca, *b*) indirizzo aziendale) ».

L'art. 260 (ex 258), relativo ai titoli di ammissione alla suddetta scuola, è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono ammessi alla scuola:

Diplomati in statistica;

Laureati in scienze statistiche;

Laureati in altre facoltà che abbiano sostenuto esami di matematica e di statistica.

Il consiglio della scuola può ammettere altri laureati che dimostrino, tramite colloquio, la conoscenza degli elementi basilari dell'analisi infinitesimale e della statistica.

L'art. 262 (ex 260), relativo agli insegnamenti della suddetta scuola, è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti del corso:

Struttura fisica degli elaboratori elettronici (semestrale fondamentale);

Linguaggi degli elaboratori elettronici (annuale fondamentale);

Questioni logiche e metodi di analisi numerica (annuale fondamentale per l'indirizzo di ricerca);

Analisi statistiche (annuale fondamentale per l'indirizzo aziendale);

Tecniche della ricerca operativa (annuale complementare);

Programmazione lineare e dinamica (semestrale complementare);

Elaboratori elettronici nelle aziende di servizi (semestrale complementare);

Elaboratori elettronici nelle aziende industriali (semestrale complementare);

Elaboratori elettronici nella pubblica amministrazione (semestrale complementare);

Sistemi informativi aziendali (semestrale complementare);

Cibernetica e teoria dell'informazione (semestrale complementare).

L'art. 263 (ex 261), relativo al conseguimento del diploma, è abrogato e sostituito dal seguente:

Tutti i discenti per conseguire il diploma dovranno superare i primi tre esami, un esame annuale e due semestrali scelti tra gli esami 6-12. Inoltre per l'indirizzo di ricerca devono superare l'esame 4 e per l'indirizzo aziendale l'esame 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 77. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **663**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Virologia;

Virologia clinica.

Art. 65 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto l'istituto policattedra di biologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 80. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974, n. 664.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Dott. Piero Fojanini », in Sondrio.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Dott. Piero Fojanini », in Sondrio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 63. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 665.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Giacomo Matteotti », in Roma.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, con modificazioni, della fondazione « Giacomo Matteotti », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 62. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 666.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cremona ad acquistare due immobili.

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cremona viene autorizzata ad acquistare, per un importo di L. 40.737.500, dai signori Maggi M. Elisa in Priori ed Ettore Bianchini, due appezzamenti di terreno i cui dati catastali sono stati precisati con deliberazione n. 336 del 7 settembre 1973, della superficie complessiva di mq 51790,90, siti in Cremona, località Crocetta e destinati a sede delle manifestazioni merceologiche collaterali alla fiera internazionale del bovino da latte, di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 59. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 667.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata, per la minor superficie di mq 540 circa, l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Avezzano (L'Aquila) con atto 7 dicembre 1957, a rogito notaio Giovanni Stornelli, n. 8720 di repertorio, del terreno edificatorio, della superficie di mq 801, sito in detto comune alla via Orazio Mattei, catastalmente indicato in tale atto e sul quale è già stato realizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante cantiere di lavoro, un edificio adibito a sede dell'ufficio comunale del lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 84. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. 668.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marta vergine e di S. Stefano protomartire, in Villanova d'Albenga.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia in data 14 gennaio 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Marta vergine, in frazione Marta del comune di Villanova d'Albenga (Savona), e di S. Stefano protomartire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 88. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. 669.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo e di S. Tommaso, in Arezzo.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 12 novembre 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Bartolomeo, in località Querceto del comune di Arezzo, e di S. Tommaso, in località Bossi dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 87. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. 670.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Nostra Signora Assunta, in Castelbianco, e di S. Giovanni Battista, in Nasino.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia in data 14 gennaio 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di Nostra Signora Assunta, in Castelbianco (Savona), e di S. Giovanni Battista, in Nasino (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 90. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1974.

Approvazione dei programmi d'esame per i concorsi di accesso ad alcuni ruoli delle carriere di concetto del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 283, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei contabili di Marina;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 103, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 104, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 285, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 deve essere stabilito il programma d'esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 1° aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei contabili della Marina è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina è stabilito il programma d'esame specificato negli allegati 4, 4*a*, 4*b*, 4*c* e 4*d* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Registro n. 64 *Difesa, foglio n.* 104

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI CONTABILI DELLA MARINA

Concorso per la nomina alla qualifica di gestore in prova

PROVE SCRITTE.

1) Tema di cultura generale: il candidato dovrà svolgere un tema scritto, in lingua italiana, su un argomento di cultura generale il cui titolo sarà stabilito, con adatte formalità, dalla commissione esaminatrice. Con lo svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare, oltre ad un adeguato livello di cultura generale, anche la capacità di esporre in forma ordinata e chiara gli elementi di una situazione, di fare osservazioni pertinenti e logicamente conseguenti e di ricavare concrete conclusioni da quanto precedentemente trattato.

2) Svolgimento di un tema su elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato.

COLLOQUIO.

Il colloquio verterà sugli argomenti sottoindicati:

1) *Matematica*:

Aritmetica e algebra:

Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
Cenni sui numeri complessi.
Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.
Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

2) *Fisica* (elementi):

Meccanica:

Il moto dei corpi e le forze.
Lavoro, energia, potenza.
Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
Pompe ad aria e ad acqua.

Termologia:

Termologia e dilatazioni termiche.
Quantità di calore. Propagazione di calore.
Cambiamenti di stato fisico. Trasformazione del lavoro in calore.

Magnetismo ed elettrologia:

Fenomeni magnetici. Elettricità statica.
La pila e la corrente elettrica. Effetti chimici della corrente.
Le leggi della corrente elettrica.
Effetti magnetici della corrente.
Induzione elettromagnetica.
Macchine generatrici di corrente. Motori elettrici.
Trasformatori.
Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

3) *Elementi di chimica e di tecnologia*:

Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.
Costituzione della materia: molecole ed atomi - coesione - affinità.
Peso atomico. Peso molecolare.
Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.
Fusione - solidificazione - vaporizzazione - sublimazione - liquefazione condensazione - soluzione.
Notazioni chimiche - simboli - formule - valenza.
Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.
Aria atmosferica - ossigeno - combustione - fiamma.
Ossidi ed anidridi.
Acqua - idrogeno - idrati - acidi - sali.
Metalloidi e loro caratteristiche principali:

metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio;
metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo;
metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro;
metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.

Metalli e loro caratteristiche principali:

metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio;
metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.

Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.

I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche:

ferro - rame - stagno - zinco - piombo - nichel - alluminio - magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali;
leghe metalliche più comuni - bronzo - ottone - metallo bianco: loro fabbricazione - proprietà principali delle leghe.
Nozioni sui legnami più comunemente adoperati nell'industria: proprietà, qualità e difetti.
Combustibili - combustibili solidi naturali ed artificiali: legna, torba - lignite - litantrace - antracite - carbone di legna - coke metallurgico.
Combustibili liquidi: petrolio - nafta - catrame - olii pesanti.
Combustibili gassosi: gas illuminanti - gas dei gassogeni.

4) *Elementi di diritto privato e pubblico* - nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

5) *Elementi di contabilità di Stato.*

6) *Elementi di statistica* (concetto ed importanza della statistica, metodi statistici, leggi statistiche, statistica demografica e sue rilevazioni in Italia).

7) *Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.*

8) *Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.*

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DISEGNATORI PER LE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Concorso per la nomina a perito tecnico disegnatore in prova

PROVE SCRITTE.

Le due prove scritte consisteranno in:

Matematica: nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

Una prova di disegno: essa consisterà in un disegno di complessi o particolari di costruzioni aeronautiche di cui al programma del colloquio. Potrà essere richiesta anche la compilazione di una breve relazione su quanto rappresentato dal disegno.

COLLOQUIO.

Esso verterà, oltre che sulla discussione sul contenuto degli elaborati delle prove scritte, sul seguente programma:

Variazione della pressione, densità e temperatura dell'aria con la quota - Aria tipo - Leggi del moto dei gas perfetti - Principio di Bernouilli - Fluidi reali - Viscosità - Vortici - Velocità del suono - Aerodinamica subsonica, transonica, supersonica - Leggi principali dell'aerodinamica subsonica.
Velocità e pressioni intorno ad un'ala - Moto laminare e moto turbolento - Portanza, resistenza, efficienza, diagrammi dell'efficienza e dei coefficienti di portanza, resistenza - Polare dell'ala e punti caratteristici; vari tipi di resistenza, resistenza di profilo e resistenza indotta - Potenza necessaria e potenza disponibile al volo; velocità ascensionale.
Parti dell'aeroplano: ala, fusoliera, impennaggi, superfici di governo, ecc.; loro struttura e materiali impiegati alla loro costruzione.
Schemi generali dei principali tipi di aeroplani.
Prove statiche e coefficienti di contingenza.
Impianto elettrico, idraulico, combustibile, freni, comandi di volo e servocomandi, flaps, aerofreni, carrello di atterramento, strumenti, equipaggiamento di emergenza, tettucci, sedili eiettabili.
Ciclo di funzionamento del motore alternativo - Costituzione e funzionamento teorico di un motore a 4 tempi - Funzionamento pratico di un motore di aviazione - Diagrammi teorici e pratici - Rendimento - rendimento volumetrico - Durata della combustione - Anticipo - Detonazione.
Meccanismo biella manovella - Accelerazione dello stantuffo - Forze di inerzia - Coppia motrice.
Caratteristiche generali dei motori alternativi di aviazione.
Vari tipi di disposizione dei cilindri - Caratteristiche di potenza e di consumo a quota zero.
Descrizione generale dei principali organi del motore alternativo - I riduttori dell'elica.
Ristabilimento della potenza dei motori alternativi in quota.

Differenze costruttive e di progetto tra motori alternativi terrestri e motori alternativi aeronautici - Massime potenze raggiungibili.

Generalità sulle eliche e leggi relative - Eliche a passo variabile in volo - Principi di funzionamento del turbogetto e determinazione della spinta - Ciclo del turbogetto e variazione della pressione, temperatura, velocità lungo il turbogetto - Confronto fra propulsione ad elica e propulsione a reazione.

Rendimento termodinamico ideale, rendimento termico, rendimento propulsivo, rendimento totale - Influenza della temperatura sul rendimento termico - Confronto fra il rendimento propulsivo e totale di un turbogetto con i relativi rendimenti di un complesso elica-motore alternativo.

Influenza della temperatura di ammissione - Consumi superfici del turbogetto - La combustione: dosatura di miscela e temperatura nelle camere di combustione - Combustibili impiegati - Circuiti carburanti e sistemi di regolazione del flusso carburante - Camera di combustione - Iniettori, vaporizzatori.

La regolazione del regime del turbogetto.

Compressore, turbina, ugello di scarico.

Lubrificazione del turbogetto.

Variazione della spinta e del consumo specifico in funzione del numero dei giri, della quota, della velocità del velivolo.

Turboeliche e turbogetti a doppio flusso.

Post-combustione, iniezione di miscela; turbogetti per decollo verticale - Materiali impiegati nella costruzione dei turbogetti.

Elementi di balistica esterna - Tiro di lancio e di caduta - Elementi di balistica interna - Principio di funzionamento delle armi automatiche e realizzazioni pratiche.

Esplosivi e munizioni: composizione e caratteristiche dei principali esplosivi in uso - Munizionamento di lancio e di caduta, spolette - Carica cava.

Collimazione nel tiro di lancio e di caduta.

Elementi sulla propulsione a reazione, propellenti, impulso specifico ed impulso totale - Generalità sui razzi e sulle installazioni relative.

Missili - Stabilizzazione ed organi di controllo - Sistemi di guida - Caratteristiche dei tipi dell'A.M. - Installazioni di bordo - Sistemi di armi antiaerei - Equipaggiamenti al suolo.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Aeronautica;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

COLLOQUIO FACOLTATIVO (lingue estere).

La prova può essere sostenuta su una o due delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consiste in una conversazione di argomenti generici e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DISEGNATORI PER LE COSTRUZIONI EDILI DELL'AERONAUTICA

Concorso per la nomina a perito tecnico disegnatore in prova

PROVE SCRITTE.

Le due prove scritte consisteranno in:

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

Una prova di disegno: essa consisterà in un disegno di costruzioni o di proiezioni e forme architettoniche sulla base del programma del colloquio. Potrà essere richiesta anche la compilazione di una breve relazione su quanto rappresentato dal disegno.

COLLOQUIO.

Esso verterà, oltre che sulla discussione sul contenuto degli elaborati delle prove scritte, sul seguente programma:

Disegno tecnico:

Applicazioni delle proiezioni ortogonali e della rappresentazione di forme solide, di intersezione e sviluppo di solidi geometrici con particolare riguardo agli elementi di strutture edili.

Applicazioni di prospettiva assonometrica e lineare degli elementi architettonici con rappresentazione di ombre.

Rappresentazione di strutture di fabbrica.

Studio e rilevamento di elementi e complessi architettonici.

Costruzioni edili, stradali e idrauliche: descrizione, nomenclatura, *dimensionamento delle principali strutture edili*, non in cemento armato.

Costruzioni stradali. Classificazione delle strade. Andamento planimetrico e altimetrico. Strade ordinarie. Corpo stradale, aree e *volumi. Sovrastrutture per strade ordinarie ed urbane* con accenno alle autostrade.

Opere d'arte stradali, con particolare riguardo ai muri di sostegno delle terre. Cenni descrittivi sui ponti e vari sistemi di fondazioni relativi. Cenni sulle gallerie stradali. Cenni sulle vie sotterranee, sopraelevate e sulle metropolitane.

Studio di un tronco stradale. Lettura ed interpretazione di *progetti stradali*.

Costruzioni idrauliche. Elementi di idraulica. Studio del moto dei canali. Cenni sui rigurgiti. Cenno sulle condotte forzate.

Utilizzazione delle acque. Cenni sugli acquedotti e sulle opere di irrigazione e di bonifica. Impianti di approvvigionamento e di distribuzione idrica nei centri abitati.

Fognature: classificazioni, strutture, dimensionamento.

Nozioni sulla sistemazione a difesa dei corsi d'acqua. Cenni sulle opere marittime e portuali.

Nozioni sulle costruzioni con ossatura metallica.

Nozioni sulle costruzioni in cemento armato.

Disegno di costruzioni:

Norme per il disegno di costruzione.

Scelta delle scale di rappresentazione.

Principali tipi di incastri per strutture in legno.

Rappresentazione in scala di elementi di strutture edili non in cemento armato.

Redazione del progetto di un breve tronco di strada.

Verifica grafica di stabilità dei muri di sostegno delle terre e delle acque.

Disegno di opere d'arte stradali e idrauliche.

Topografia e disegno:

Richiami di ottica: campo, ingrandimento, cannocchiali e microscopi

Carte topografiche, mappe, curve di livello.

Cenni per rilevamenti planimetrici. Poligonali, misura delle distanze.

Strumenti per il rilevamento planimetrico ed altimetrico (struttura, funzionamento, correzione ed impiego).

Applicazioni topografiche: piani quotati, rilievi planimetrici ed altimetrici; misurazione, divisione delle aree e rettifica dei confini. Studio particolareggiato dei tracciati stradali.

Nozioni sul catasto e cenni di fotogrammetria.

Disegno: segni convenzionali. Mappe. Piani quotati. Profili del terreno - curve di raccordo. Rilevamento celerimetrico. Diagrammi dei movimenti di terra.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Aeronautica;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

COLLOQUIO FACOLTATIVO (lingue estere):

La prova può essere sostenuta su una o due delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consiste in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DISEGNATORI DELLA MARINA
(Specializzazione costruzioni navali)

Concorso per la nomina a perito tecnico disegnatore in prova

PROVA SCRITTA.

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA.

Dimensionamento di un particolare di struttura navale e relativo « disegno costruttivo ». Il disegno relativo dovrà essere eseguito in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di « disegno esecutivo ». Esso dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, etc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO.

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni sulle altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Costruzioni navali:

Piano di costruzione. Geometria e calcolo della carena. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti. Scafi di legno: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto. Scafi di metallo con struttura trasversale, longitudinale e mista: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi, altri locali, stive. Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio. Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO.

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue:
inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4-*a*

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DISEGNATORI DELLA MARINA
(Specializzazione elettronica)

Concorso per la nomina a perito tecnico disegnatore in prova

PROVA SCRITTA.

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA.

Calcolo di un elementare circuito elettronico o di semplice apparecchiatura elettronica e relativo « schema di principio ».

COLLOQUIO.

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Elettronica:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre e onda indiretta semisferica. Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazioni persistenti e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Rivelazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti. Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazione di antenne. Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogonometria. Principi fondamentali di radiotelemetria.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO.

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue:
inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4-*b*

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DISEGNATORI DELLA MARINA
(Specializzazione elettrotecnica)

Concorso per la nomina a perito tecnico disegnatore in prova

PROVA SCRITTA.

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA.

Calcolo di un circuito elettrico elementare e relativo « schema di principio ».

COLLOQUIO.

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Elettrotecnica:

Concetti e leggi fondamentali relative all'elettrostatica, ai fenomeni magnetici ed elettromagnetici, induzione elettromagnetica. Correnti alternate, generalità sulle grandezze periodiche ed alternative. F.e.m. indotta in un circuito rotante in campo magnetico.

F.e.m. e correnti alternate sinusoidali, loro valore massimo e loro valore efficace. Frequenza. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza e fattore di potenza. Sistema trifase e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase. Campo rotante. Trasformatore, autotrasformatori. Trasformatori di misura. Generatrici di corrente continua, loro struttura e funzionamento, avvolgimenti, collettore e commutazioni, eccitazione, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti e parallelo. Generatrici di corrente alternata, loro struttura, funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Potenza e rendimento.

Motori a corrente continua, coppia motrice, velocità, principi di funzionamento. Motori a corrente alternata e loro avviamento, cenni sui motori sincroni, asincroni ed a collettore. Scorrimento, rendimento, avviamento dei motori asincroni. Convertitori e raddrizzatori. Strumenti di misura di tipi industriale, accumulatori elettrici, loro formazione, trattamento carica e scarica. Distribuzione ed ultimazione dell'energia elettrica, cenni sulle cabine di trasformazione ed apparecchiature relative.

Impianti per forza motrice e per luce. Riscaldamento elettrico. Dispositivi e norme antinfortunistiche e soccorsi di urgenza.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO (lingue estere).

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4-*c*

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DISEGNATORI DELLA MARINA
(Specializzazione meccanica)

Concorso per la nomina a perito tecnico disegnatore in prova

PROVA SCRITTA.

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA.

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e relativo « disegno costruttivo » completo di tutti gli elementi. Il disegno relativo dovrà essere eseguito in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di « disegno esecutivo ». Dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, etc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO.

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Meccanica:

Lavorazione dei legnami - generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme; formatura con modello, a sagoma miste, a mano, forme in conchiglia e formature meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, etc., difetti dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo e a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio e tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranze, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura. Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai. Chiodature. Saldature. Bolliture.

Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO (lingue estere).

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4-d

PROGRAMMA D'ESAME

CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DISEGNATORI DELLA MARINA
(Specializzazione costruzioni edili)

Concorso per la nomina a perito tecnico disegnatore in prova

PROVA SCRITTA.

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA.

Studio di particolare di progetto edile e delle corrispondenti opere accessorie e relativo « disegno costruttivo ». Il disegno dovrà essere eseguito in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di « disegno esecutivo ». Esso dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, etc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO.

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Costruzioni edili:

Descrizione, nomenclatura, dimensionamento, posa in opera e dimensionamento delle principali strutture edili, non in cemento armato. Elementi di idraulica. Costruzioni idrauliche - studio del moto dei canali - cenni sui rigurgidi - cenni sulle condotte forzate Impianti di distribuzione idrica - fognature - opere marittime e portuali. Nozioni sulla costruzione con ossatura metallica - costruzione in cemento armato - generalità e caratteristiche principali - studio costruttivo delle strutture in cemento armato. Norme regolamentari relative alle opere in conglomerato armato e non armato.

Applicazioni delle nozioni di resistenza dei materiali e delle predette norme regolamentari al dimensionamento e verifica di stabilità di semplici strutture in cemento armato sollecitate a compressione semplice, a flessione e taglio. Cenni sulle costruzioni antisismiche e sulle relative norme regolamentari.

Nozioni sulle strutture di cemento armato prefabbricato e in cemento armato precompresso.

Norme per il collaudo delle opere in cemento armato.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO.

La prova consisterà in un colloquio su una delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(9676)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Potenza ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Potenza è determinato, con decorrenza 1° febbraio 1973, come segue:

vitto (per un pasto)	L.	3.510	mensili
vitto (per due pasti)	»	6.500	»
alloggio	»	3.120	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9886)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 102/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione fra le provinciali della strada « Alta » che ha inizio dalla strada provinciale « Borgo Piave-Foceverde » al km 6 + 756 e termina alla strada provinciale « Lungomare » al km 2 + 838, dell'estesa di km 4 + 748;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 427, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 4 + 778 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9753)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 1169 del 28 agosto 1974 del veterinario provinciale di Udine con la quale si chiede per il territorio della provincia di Udine il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Udine è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Udine è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9865)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Dichiarazione di pubblica utilità di impianti di telecomunicazioni da realizzare nella zona del Fucino nonché dichiarazione di urgenza e di indifferibilità per le opere relative alla realizzazione degli impianti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni contenenti norme sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 231 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130, con il quale venivano concessi in esclusiva alla società Telespazio l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare fra stazioni terrene collegamenti di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali;

Vista la domanda in data 10 maggio 1974, con la quale la società Telespazio chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti di telecomunicazioni spaziali da realizzare a terra, nel quadro di sviluppo dei progetti Sirio e Terra, nella zona d'insediamento della stazione del Fucino (comune di Ortucchio) e che vengano inoltre dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento degli impianti medesimi;

Riconosciuto che per la installazione dei predetti impianti la località prescelta è dal punto di vista tecnico la più idonea;

Riconosciuto il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 477 del 18 aprile 1974;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1328 del 25 settembre 1974;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità gli impianti di telecomunicazioni spaziali a terra afferenti i progetti Sirio e Terra da realizzare nella zona del Fucino, comune di Ortucchio (L'Aquila).

Sono dichiarate inoltre di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la Telespazio potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati, con colorazioni in rosso, nell'allegata planimetria e potrà richiedere, inoltre, la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si rendessero necessarie.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù, di cui al presente decreto e le opere relative alla sistemazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: TOGNI

Avvertenza — Gli immobili indicati con colorazione in rosso, di cui all'art 2, devono intendersi quelli racchiusi nella zona a fondo scuro

(9771)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 23910 del 9 settembre 1974 del dipartimento sicurezza sociale della regione Toscana con la quale si chiede per il territorio della provincia di Firenze il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Firenze è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Firenze è dichiarato « Ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9856)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.
Nomina del presidente del Consorzio del bergamotto, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, con il quale è stato istituito il Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 835, concernente norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1969, con il quale il dott. Pasquale Barracano e l'avv. Mario Laganà furono nominati, rispettivamente, commissario governativo e vice commissario governativo di detto Consorzio;

Considerata la necessità di procedere, in conformità alle disposizioni di cui alla citata legge, alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio del bergamotto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 30 giugno 1969, di cui alle premesse, è revocato.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 23 della citata legge 29 novembre 1973, n. 835, il dott. Carmelo Saverio Pizzi è nominato presidente del Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata di anni quattro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(10035)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.
Nomina del presidente e di un membro effettivo del collegio sindacale del Consorzio del bergamotto, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, con il quale è stato istituito il Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 835, concernente norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente e di un membro effettivo del collegio sindacale di detto Consorzio, in conformità alle disposizioni di cui alla citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 26 della legge di cui sopra è cenno il comm. Giuseppe Primavera e il per. agr. Antonino Pizzottina sono nominati, rispettivamente, presidente e membro effettivo del collegio sindacale del Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata di anni quattro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(10036)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stannoxyl » compresse, a nome della ditta Soc. an. it. Laboratori Bouty, in Milano. (Decreto di revoca n. 4467/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 7 luglio 1953, con il quale venne registrata al n. 7925 la specialità medicinale denominata « Stannoxyl » compresse, a nome della ditta Soc. an. it. Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stannoxyl » compresse, registrata al n. 7925 in data 7 luglio 1953 a nome della ditta Soc. an. it. Laboratori Bouty di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9729)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Sostituzione del segretario del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2 a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per finanza straordinaria e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 5 luglio 1973-5 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1974 con il quale la dott.ssa Graziella Mercuri, direttore di sezione, venne nominata segretario del consiglio di amministrazione dell'ente in sostituzione del dott. Giuseppe Picciuto, direttore di divisione, collocato a riposo;

Considerato che la predetta funzionaria è stata distaccata, con effetto dal 1° novembre 1974, presso l'intendenza di finanza di Milano e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione nella carica di segretario;

Decreta:

La dott.ssa Malvina Alvino, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è nominata segretario del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », con effetto dal 1° novembre 1974, in sostituzione della dott.ssa Graziella Mercuri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(9749)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Regolamento dei coefficienti numerici e del punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Ritenuta la necessità ai fini della compilazione dei rapporti informativi del personale dell'Istituto superiore di sanità, di determinare il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera, ai sensi degli articoli 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Visti i pareri espressi dal comitato amministrativo rispettivamente in data 22 maggio 1973 (verbale n. 142) ed 11 ottobre 1974 (verbale n. 8);

Visto il parere n. 1421/73 espresso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 30 ottobre 1973;

Decreta:

E' approvato il regolamento dei coefficienti numerici e del punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale dell'Istituto superiore di sanità, annesso al presente decreto.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

REGOLAMENTO DEI COEFFICIENTI NUMERICI E DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DA ATTRIBUIRE NEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera direttiva, come segue:

a) Coefficienti numerici massimi:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . punti 15
2) Qualità del servizio prestato . . » 20
3) Capacità organizzativa . . » 15
4) Rendimento . . » 25
5) Cultura generale e capacità professionale » 10
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . » 15

b) Punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Per gli elementi « lavori originali elaborati per servizio », « incarichi svolti » e « pubblicazioni scientifiche » il compilatore trascrive i dati, secondo la precisa nozione contenuta nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativi all'anno cui il rapporto informativo si riferisce; per l'elemento « corsi professionali superati », trascrive i dati relativi a corsi superati nell'anno cui si riferisce il rapporto, che siano stati organizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Per gli elementi « qualità morali e di carattere » e « stima e prestigio goduti in ufficio » formula il giudizio esclusivamente con una delle seguenti espressioni: « elevate », « normali », « scarse ».

Art. 2.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale e il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera di concetto, come segue:

a) Coefficienti numerici massimi:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . punti 15
2) Qualità del servizio prestato » 20
3) Capacità organizzativa . . . . » 15
4) Rendimento . . . . » 25
5) Cultura generale e capacità professionale » 10
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . . . » 15

b) Punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Per la valutazione degli altri sei elementi si applicano le stesse disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale e il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera esecutiva, come segue:

a) Coefficienti numerici massimi:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . . punti 25
2) Qualità del servizio prestato . . » 25
3) Rendimento . » 30
4) Cultura generale e capacità professionale » 10
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . » 10

b) Punteggio massimo complessivo . . . . punti 100

Per l'elemento « corsi professionali superati » il compilatore trascrive i dati relativi a corsi superati nell'anno cui si riferisce il rapporto, che siano stati organizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Per l'elemento « qualità morali e di carattere » formula il giudizio esclusivamente con una delle seguenti espressioni: « elevate », « normali », « scarse ».

Art. 4.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti, per la carriera ausiliaria, come segue:

a) Coefficienti numerici massimi:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 25
2) Qualità del servizio prestato . . . . » 25
3) Rendimento . . . . » 30
4) Cultura generale e capacità professionale . » 10
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . . » 10

b) Punteggio massimo complessivo . . . . punti 100

Per la valutazione degli altri due elementi si applicano le stesse disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi degli articoli precedenti, con possibilità di variarla in più o in meno nel limite del cinque per cento, tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9693)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Insediamento di alcune commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere all'insediamento delle commissioni tributarie regolarmente costituite;

Decreta:

Le sotto indicate commissioni tributarie saranno insediate il giorno 25 gennaio 1975:

Commissioni tributarie di II grado:

Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

Commissioni tributarie di I grado:

Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

(10073)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Cangini, console onorario di Svezia a La Spezia.

(9825)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Frederick Leon Charles Rameaux, console di Gran Bretagna a Milano.

(9826)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rudiger Bindewald, console generale della Repubblica federale di Germania a Napoli.

(9827)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ladislao Biadene, console generale onorario dell'Honduras a Genova.

(9828)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. George F. Ward, Jr., console degli U.S.A. a Genova.

(9829)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Dusan Vujanovic, console generale di Jugoslavia a Milano.

(9830)

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Horacio Sossa Vaca, console generale di Bolivia a Genova.

(9831)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 16 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	659 —	659 —	658,80	659 —	665 —	658,95	658,95	659 —	659 —	659 —
Dollaro canadese	667,55	667,55	668 —	667,55	671 —	667,50	667,60	667,55	667,55	667,55
Franco svizzero	253,39	253,39	253,60	253,39	248 —	253,40	253,25	253,39	253,39	253,38
Corona danese	113,70	113,70	114,30	113,70	114 —	113,80	113,85	113,70	113,70	113,70
Corona norvegese	124,41	124,41	124,30	124,41	123,50	124,40	124,47	124,41	124,41	124,40
Corona svedese	156,65	156,65	156,80	156,65	156 —	156,60	156,65	156,65	156,65	156,70
Fiorino olandese	259,99	259,99	260 —	259,99	258,75	259,95	259,97	259,99	259,99	259,95
Franco belga	17,863	17,863	17,88	17,863	17,82	17,85	17,855	17,863	17,86	17,86
Franco francese	144,95	144,95	145,10	144,95	143,90	144,90	145,41	144,95	144,95	144,95
Lira sterlina	1533,75	1533,75	1533,10	1533,75	1544 —	1533,70	1533,75	1533,75	1533,75	1533,75
Marco germanico	268,55	268,55	268,70	268,55	267,70	268,50	268,60	268,55	268,55	268,55
Scellino austriaco	37,747	37,747	37,77	37,747	37,50	37,75	37,745	37,747	37,74	37,72
Escudo portoghese	26,65	26,65	26,68	26,65	26,85	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65
Peseta spagnola	11,69	11,69	11,69	11,69	11,70	11,68	11,692	11,69	11,69	11,68
Yen giapponese	2,1975	2,1975	2,21	2,1975	2,21	2,19	2,199	2,1975	2,19	2,19

Media dei titoli del 16 dicembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	86,400
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,600
» 5 % (Ricostruzione)	84,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,925
» 5 % (Città di Trieste)	84,250
» 5 % (Beni esteri)	83,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,525
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	90,175
» 6 % » » 1971-86	86,625
» 6 % » » 1972-87	87,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,200
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,025
» poliennali 7 % 1978	92,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,975
Dollaro canadese	667,575
Franco svizzero	253,32
Corona danese	113,775
Corona norvegese	124,44
Corona svedese	156,65
Fiorino olandese	259,98
Franco belga	17,859
Franco francese	145,18
Lira sterlina	1533,75
Marco germanico	268,575
Scellino austriaco	37,746
Escudo portoghese	26,65
Peseta spagnola	11,691
Yen giapponese	2,198

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 17 luglio 1974 al 4 settembre 1974, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1842/74, n. 1891/74, n. 1910/74, n. 1923/74, n. 1938/74, n. 1966/74, n. 1993/74, n. 2015/74, n. 2019/74, n. 2061/74, n. 2074/74, n. 2085/74, n. 2125/74, n. 2147/74, n. 2164/74, n. 2172/74, n. 2181/74, n. 2190/74, n. 2203/74, n. 2216/74, numero 2224/74, n. 2245/74, n. 2274/74 e n. 2279/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 17-7-1974 al 19-7-1974	dal 20-7-1974 al 22-7-1974	23-7-1974	24-7-1974	25-7-1974	dal 26-7-1974 al 29-7-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	22.428,00	23.629,50	23.629,50	23.629,50	23.629,50	24.030,00
	II. zuccheri greggi (1)	20.025,00	21.226,50	23.229,00	23.629,50	22.828,50	24.430,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	22.428,00	23.629,50	23.629,50	23.629,50	23.629,50	24.030,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	20.025,00	21.226,50	23.229,00	23.629,50	22.828,50	24.430,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		30-7-1974	31-7-1974	dall'1-8-1974 al 2-8-1974	dal 3-8-1974 al 6-8-1974	7-8-1974	dall'8-8-1974 al 12-8-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	24.030,00	23.629,50	24.430,50	25.632,00	25.632,00	26.433,00
	II. zuccheri greggi (1)	24.831,00	24.030,00	24.030,00	25.231,50	25.632,00	27.234,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	24.030,00	23.629,50	24.430,50	25.632,00	25.632,00	26.433,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	24.831,00	24.030,00	24.030,00	25.231,50	25.632,00	27.234,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		13-8-1974	14-8-1974	dal 15-8-1974 al 19-8-1974	20-8-1974	21-8-1974	22-8-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	26.032,50	26.833,50	27.234,00	28.035,00	28.836,00	28.836,00
	II. zuccheri greggi (1)	25.632,00	26.433,00	27.634,50	27.234,00	28.836,00	29.236,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	26.032,50	26.833,50	27.234,00	28.035,00	28.836,00	28.836,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	25.632,00	26.433,00	27.634,50	27.234,00	28.836,00	29.236,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		23-8-1974	dal 24-8-1974 al 27-8-1974	dal 28-8-1974 al 29-8-1974	dal 30-8-1974 al 2-9-1974	3-9-1974	4-9-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	31.239,00	32.040,00	34.443,00	36.445,50	36.445,50	36.445,50
	II. zuccheri greggi (1) . . .	30.037,50	30.838,50	33.241,50	35.244,00	34.843,50	36.045,00
	B non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	31.239,00	32.040,00	34.443,00	36.445,50	36.445,50	36.445,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	30.037,50	30.838,50	33.241,50	35.244,00	34.843,50	36.045,00

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

(9811)

Prelievi applicabili, dal 1° ottobre 1974 al 31 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania; Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2459/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya	
			dal 1°-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-10-74	dal 1°-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-10-74
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	720,90	749,70	zero	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.931,15	9.287,95	8.210,25	8.538,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	720,90	749,70	zero	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.931,15	9.287,95	8.210,25	8.538,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	720,90	749,70	zero	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.931,15	9.287,95	8.210,25	8.538,25

(9310)

Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 29 marzo 1974 al 7 giugno 1974, all'esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n 1009/67/CEE (settore zucchero) a norma dei regolamenti (CEE) n. 702/74, n. 770/74, n. 821/74, n. 887/74, n. 930/74, n. 992/74, n. 1325/74 e n. 1401/74.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)							
		dal 29-3-74 al 2-4-74	dal 3-4-74 al 5-4-74	dal 6-4-74 al 16-4-74	dal 17-4-74 al 19-4-74	dal 20-4-74 al 25-4-74	dal 26-4-74 al 29-5-74	dal 30-5-74 al 5-6-74	dal 6-6-74 al 7-6-74
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	160,20	174,44	188,68	181,56	192,24	181,56	170,88	185,12
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	160,20	174,44	188,68	181,56	192,24	181,56	170,88	185,12
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
	ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	160,20	174,44	188,68	181,56	192,24	181,56	170,88	185,12

(1) Il prelievo speciale all'esportazione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è pari all'importo di base moltiplicato per il contenuto di Il. contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri saccarosio.
saccarosio constatato, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati incalcolati in saccarosio, nonché il grado di purezza degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 13, paragrafi da uno a tre, del regolamento (CEE) n. 394/70.

(9812)

Prelievi applicabili, dal 15 maggio 1974 al 21 maggio 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1041/74, n. 1061/74, n. 10:1/74, n. 1109/74, n. 1116/74, n. 1144/74, n. 1169/74, n. 1170/74, n. 1200/74, n. 1211/74, n. 1256/74 e n. 1265/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974	dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	110,36 (1)	110,36 (1)	110,36 (1)	24,92 (1)	24,92 (1)	24,92 (1)
11.01 C	11.01-530	Farina di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
11.01 D	11.01-550	Farina di avena	1.275,90	1.275,90	1.275,90	919,90	919,90	919,90
11.01 E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	813,82	813,82	813,82	457,82	457,82	457,82

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974	dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974
	11.01-915	II. altra	437,17	437,17	437,17	259,17	259,17	259,17
11.01 F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
11.01 H	11.01-992	Farina di miglio	936,28	936,28	936,28	758,28	758,28	758,28
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.381,65	4.381,65	5.022,45	4.025,65	4.025,65	4.666,45
	11.02-070	III. di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
	11.02-090	IV. di avena	1.275,90	1.275,90	1.275,90	919,90	919,90	919,90
		V. di granturco:						
		a aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	813,82	813,82	813,82	457,82	457,82	457,82
	11.02-117	b. altri	437,17	437,17	437,17	259,17	259,17	259,17
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII di miglio	936,28	936,28	936,28	758,28	758,28	758,28
	11.02-193	IX. di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		B cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	1.159,14	1.159,14	1.159,14	981,14	981,14	981,14
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata	699,18	699,18	699,18	521,18	521,18	521,18
	11.02-250	bb. altra	1.097,90	1.097,90	1.097,90	919,90	919,90	919,90
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.367,04	1.367,04	1.367,04	1.189,04	1.189,04	1.189,04
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	1.159,14	1.159,14	1.159,14	981,14	981,14	981,14
	11.02-330	2. di avena	1.097,90	1.097,90	1.097,90	919,90	919,90	919,90
	11.02-371	3 di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.367,04	1.367,04	1.367,04	1.189,04	1.189,04	1.189,04
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	888,58	651,48	651,48	710,58	473,48	473,48
	11.02-402	b. di segala	3.152,74	3.152,74	3.626,22	2.974,74	2.974,74	3.448,22
	11.02-403	c. di granturco	584,55	584,55	584,55	406,55	406,55	406,55
	11.02-404	d. di sorgo	1.794,24	1.794,24	1.794,24	1.616,24	1.616,24	1.616,24
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974	dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	1.032,40	747,60	747,60	854,40	569,60	569,60
	11.02-515	II. di segala	3.756,51	3.756,51	4.326,11	3.578,51	3.578,51	4.148,11
	11.02-530	III. di orzo	1.888,94	1.888,94	1.888,94	1.532,94	1.532,94	1.532,94
	11.02-571	IV. di avena	996,09	996,09	996,09	818,09	818,09	818,09
	11.02-572	V. di granturco	584,55	584,55	584,55	406,55	406,55	406,55
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.367,04	1.367,04	1.367,04	1.189,04	1.189,04	1.189,04
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.794,24	1.794,24	1.794,24	1.616,24	1.616,24	1.616,24
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	722,68	541,12	541,12	544,68	363,12	363,12
	11.02-625	II. di segala	2.459,25	2.459,25	2.822,37	2.281,25	2.281,25	2.644,37
	11.02-640	III. di orzo	803,14	803,14	803,14	625,14	625,14	625,14
	11.02-660	IV. di avena	699,18	699,18	699,18	521,18	521,18	521,18
	11.02-681	V. di granturco	437,17	437,17	437,17	259,17	259,17	259,17
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	936,28	936,28	936,28	758,28	758,28	758,28
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	803,14	803,14	803,14	625,14	625,14	625,14
	11.02-730	2. di avena	699,18	699,18	699,18	521,18	521,18	521,18
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	936,28	936,28	936,28	758,28	758,28	758,28
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	1.582,06	1.582,06	1.582,06	1.226,06	1.226,06	1.226,06
	11.02-840	2. di avena	1.378,43	1.378,43	1.378,43	1.022,43	1.022,43	1.022,43
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.693,85	1.693,85	1.693,85	1.337,85	1.337,85	1.337,85
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	1.317,20	996,80	996,80	961,20	640,80	640,80
	11.02-865	b. di segala	4.381,65	4.381,65	5.022,45	4.025,65	4.025,65	4.666,45
	11.02-891	c. di granturco	813,82	813,82	813,82	457,82	457,82	457,82
	11.02-892	d. di sorgo	2.174,45	2.174,45	2.174,45	1.818,45	1.818,45	1.818,45
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	1.317,20	996,80	996,80	961,20	640,80	640,80
	11.02-941	II. di segala	4.381,65	4.381,65	5.022,45	4.025,65	4.025,65	4.666,45
	11.02-942	III. di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
	11.02-943	IV. di avena	1.275,90	1.275,90	1.275,90	919,90	919,90	919,90
	11.02-944	V. di granturco	813,82	813,82	813,82	457,82	457,82	457,82
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	936,28	936,28	936,28	758,28	758,28	758,28

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974	dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974
11.02 (*segue*)	11.02-948	IX. di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		G germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	756,86	623,00	623,00	400,86	267,00	267,00
	11.02-980	II. altri	546,82	546,82	546,82	190,82	190,82	190,82
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	288,36	288,36	288,36	zero	zero	zero
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.619,80	1.619,80	1.619,80	281,24	281,24	281,24
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	1.591,32	1.274,48	1.274,48	950,52	633,68	633,68
	11.07-105	b. altro	1.351,38	1.114,28	1.114,28	710,58	473,48	473,48
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	1.732,30 (3)	1.732,30 (3)	1.732,30 (3)	1.091,50	1.091,50	1.091,50
	11.07-305	b. non nominato	1.456,04	1.456,04	1.456,04	815,24	815,24	815,24
	11.07-600	B. torrefatto	1.591,32 (3)	1.591,32 (3)	1.591,32 (3)	950,52	950,52	950,52
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco . . .	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A allo stato secco	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974	dal 15-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84
	23.02-117	2. non nominati	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06
	23.02-135	b. altri	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di lire 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(9809)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a due posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 11 novembre 1971, n. 1040, che modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 380 predetta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Decreta:

Art 1.

Partecipazione al concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a due posti di direttore didattico in prova (par. 397) per la provincia di Bolzano al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di gruppo linguistico tedesco appartenenti ai ruoli organici magistrali costituiti presso i provveditorati agli studi, nonché gli insegnanti elementari appartenenti al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana costituito presso il provveditorato agli studi di Bolzano, che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, di pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Art. 2.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi di Bolzano, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione I Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (appartenenza al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subìti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettazione (art. 2, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande consegnate a mano la data di accettazione è quella risultante dal timbro datario del provveditorato agli studi di Bolzano.

A tal fine il provveditore agli studi di Bolzano avrà cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, per la presentazione della domanda, indicato al precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o del provveditorato agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Art. 4.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditorato agli studi di Bolzano invierà al Ministero Direzione generale istruzione elementare Divisione I, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale in lingua tedesca;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica, da svolgersi in lingua tedesca o in lingua italiana, a scelta del candidato.

La prova orale, che ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*), si svolgerà in lingua tedesca per la parte relativa alla pedagogia, filosofia e alla didattica; in lingua italiana o in lingua tedesca, a scelta del candidato, per la parte relativa alle nozioni generali di diritto amministrativo, alla legislazione della scuola elementare, all'igiene della scuola e del fanciullo.

Nell'ipotesi in cui tutti gli esami orali siano sostenuti in lingua tedesca, i richiedenti dovranno sottoporsi ad un colloquio in lingua italiana per dimostrare la padronanza dell'uso della lingua stessa.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Il diario delle prove scritte, che avranno luogo a Roma, sarà comunicato ai singoli candidati entro i termini prescritti.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale, si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico o del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le vigenti disposizioni in materia.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria permanente di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1040, che modifica gli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, ai fini della nomina in circoli di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi. Dallo stato di servizio deve risultare l'appartenenza dei candidati al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, alla data di cui al primo comma dell'art. 3;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma l'idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che, ad eventuale visita medica di controllo, non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino, in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni ed omissioni, indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Art. 12.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare -

Divisione I, corredati della relazione e del giudizio, redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati nei termini.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il tassativo termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando, potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 13

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione I ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1)
nato a provincia di il
insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale
con sede di titolarità a sede di
eventuale assegnazione provvisoria a provincia
di chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

b) di aver subìto procedimento penale (o disciplinare) ovvero di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare). (Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subìto procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

Località (provincia) via n.

Data

Firma

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (2).

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:
Rossi Maria nata Bianchi;
le vedove: Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori o pedagogisti, con speciale riferimento all'educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica, arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive, con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi di insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

(9613)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. 37.
Provvedimenti in favore degli emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 34 *del* 23 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli articoli 2, 9 e 16 dello statuto e nei limiti dello stanziamento fissato dalla presente legge, interviene con provvidenze in favore dei propri cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonché delle famiglie di quei lavoratori che continuino a lavorare fuori della Regione.

Art. 2.

L'iniziativa regionale è diretta:

a) a promuovere studi ed indagini sul fenomeno della emigrazione, nonché la ricerca dei mezzi per contenerlo e per invertirne la tendenza;

b) ad erogare provvidenze per il primo accoglimento al rientro nella Regione degli emigrati e a concorrere nelle spese per il trasporto di salme degli emigrati nei Paesi di origine;

c) a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento della casa da parte degli emigrati;

d) a favorire la prosecuzione degli studi dei figli degli emigrati che abbiano completato la scuola d'obbligo;

e) ad erogare contributi in caso di malattia e di ricovero ospedaliero ove non intervengano altre forme assistenziali;

f) a potenziare l'attività delle associazioni che operano per l'elevazione morale e materiale degli emigrati e delle loro famiglie.

Art. 3.

L'attività di studio, di documentazione e ricerca è diretta alla rilevazione dei dati e alla raccolta di informazioni presso gli organi dello Stato, enti pubblici e privati, alla loro sistematica interpretazione e divulgazione, al fine di determinare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani di programmazione regionale.

Alla realizzazione di questa attività la Regione provvede direttamente, attraverso i competenti uffici di giunta, oppure conferendo specifici incarichi a istituti di ricerca pubblici e privati.

Art. 4.

Ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per invalidità accertata dai competenti organismi assicurativi, ovvero dopo due anni di assenza, e che versino in stato di bisogno, nonché degli emigrati che dimostrino di aver trovato un definitivo lavoro subordinato od autonomo in uno dei comuni della Regione, oltre al concorso alle spese sostenute per se stessi e per i propri familiari per il viaggio e per il trasporto delle masserizie, viene assicurato un concorso, per una sola volta, per le spese di prima sistemazione che in ogni caso non potrà superare l'importo di L. 300.000.

I familiari (il coniuge o i parenti di 1° grado) degli emigrati in altre regioni od all'estero potranno chiedere alla Regione contributi concorsuali per le spese sostenute per il trasporto nei Paesi di origine delle salme dei propri congiunti.

Le istanze per ottenere i contributi previsti dal presente articolo dovranno essere documentate e dovranno essere presentate ai sindaci dei comuni di residenza che con il proprio parere e con ogni altro elemento utile di valutazione dovranno trasmettere il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione può erogare contributi sino ad un massimo di L. 1.000.000 in caso di malattia grave o di ricovero ospedaliero degli emigrati rientrati in Puglia da non più di un anno e sempreché gli stessi non abbiano diritto ad altre forme assistenziali previste da leggi statali.

Art. 5.

Ai lavoratori emigrati da almeno 5 anni che intendano singolarmente o in cooperativa, acquisire, costruire, ricostruire, ampliare la casa del comune prescelto al rientro, possono essere assegnati contributi *una tantum* a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo totale della realizzazione dell'opera.

Il contributo, che è versato a lavori ultimati, viene erogato solo se la casa ha le caratteristiche di quelle previste per l'edilizia non di lusso.

Le domande documentate con il certificato di abitabilità dovranno pervenire alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

Non possono ottenere contributi, i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano coniuge proprietario di un appartamento.

Art. 6.

I figli dei lavoratori emigrati che frequentino la scuola media superiore possono concorrere all'assegnazione di n. 400 borse di studio per l'intero corso di studi di L. 150.000 ciascuna.

I figli dei lavoratori emigrati che frequentano l'università possono concorrere all'assegnazione di n. 50 borse di studio annuali di L. 500.000 ciascuna.

Le borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze statali.

Possono aspirare al beneficio tutti gli studenti che si trovino nelle condizioni previste dalle norme statali in materia, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma.

I concorsi per l'assegnazione delle borse di studio verranno espletati con le modalità che saranno fissate con le procedure di cui al successivo art. 13.

Art. 7.

Alle associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati contributi finanziari per lo sviluppo dei compiti di istituto (assistenza, formazione sociale e culturale, addestramento professionale, convegni, ecc.).

I contributi sono erogati sulla base dei programmi preventivamente presentati entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminati dal comitato di cui all'art. 11.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni dovranno presentare alla Regione il consuntivo dell'attività svolta nello anno precedente e documentare l'utilizzo dei fondi messi a disposizione.

Art. 8.

Per l'attuazione dei compiti di cui alla presente legge sono istituiti presso la giunta regionale, la consulta regionale della emigrazione ed il suo comitato.

Art. 9.

La consulta regionale dell'emigrazione è composta da:

a) dieci sindaci, due per provincia, designati dalla sezione ANCI regionale pugliese;

b) cinque rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale e regionale che operano nella Regione a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

c) cinque emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto *b*);

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie che operano in campo nazionale ed estero;

f) quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;

g) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro.

Alla nomina dei membri della consulta provvede il consiglio regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto *a*); a quattro per i rappresentanti di cui al punto *b*); a due per quelli di cui ai punti *c*), *d*), *f*), sulla base di designazioni delle associazioni, enti ed organizzazioni sopra indicati.

I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

E' membro di diritto della consulta l'assessore preposto ai servizi sociali con funzioni di presidente.

Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.

Art. 10.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Art. 11.

La consulta elegge nel suo seno un comitato composto di otto membri.

Il presidente della consulta assume la presidenza del comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del comitato. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.

Art. 12.

La consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno della emigrazione nella causa e negli effetti che essa determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;

b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione, nel Mezzogiorno e dell'intero territorio nazionale;

c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione anche in collegamento con le altre regioni e col Ministero degli affari esteri;

e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni, negli enti ed organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto *ai problemi dell'emigrazione;*

f) propone iniziative tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

g) nomina con voto limitato a quattro i membri del comitato;

h) formula proposte al riguardo sull'impiego dei risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati.

Art. 13.

Il comitato propone alla giunta regionale, su conforme parere della consulta, l'adozione di provvedimenti in ordine a:

a) concorso delle spese di viaggio e al trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che almeno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella Regione;

b) concorso alle spese di prima sistemazione;

c) contributi *una tantum* per l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento della casa;

d) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole secondarie superiori e universitarie;

e) contributi alle associazioni a favore degli emigrati e loro familiari.

Entro un mese dal suo insediamento il comitato proporrà alla giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 14.

La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, sono disposte dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente, su conforme parere della giunta, sentiti il comitato e la consulta per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15.

Ai componenti della consulta e del comitato ad eccezione del presidente, è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia.

La consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario.

Il comitato si riunisce non più di quattro volte al mese.

Art. 16.

Per l'espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l'assessorato al lavoro, cooperazione e servizi sociali, l'ufficio per i problemi dell'emigrazione il cui organico è costituito da:

un dirigente;
due funzionari direttivi;
tre collaboratori;
quattro assistenti.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si farà fronte per l'anno 1974 mediante l'introduzione nello stato di previsione della spesa del bilancio delle seguenti variazioni:

Cap. 324/2. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione)	L.	500.000.000
Cap. 161/*bis*. — Interventi in favore degli emigrati (di nuova istituzione in aumento) così articolato:	»	500.000.000
Art. 1. — Studi ed indagini sul fenomeno dell'emigrazione	»	15.000.000
Art 2. — Interventi assistenziali per il primo accoglimento nella Regione degli emigrati, contributi per l'assistenza sanitaria e concorso per spese di trasporto salme	»	130.000.000
Art. 3. — Contributi per l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento della casa da parte dei lavoratori emigrati	»	240.000.000
Art. 4. — Borse di studio per i figli degli emigrati che frequentino la scuola media di secondo grado	»	60.000.000
Art. 5. — Borse di studio per i figli degli emigrati che frequentino l'università	»	25.000.000
Art. 6 — Contributi alle associazioni che operano a favore degli emigrati e loro famiglie	»	20.000.000
Art. 7. — Spese per il funzionamento della consulta e del comitato .	»	10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 novembre 1974

TRISORIO LIUZZI

(9815)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100743320)